



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2

CODICE FISCALE 80009210289
PARTITA IVA 01563700283
e-mail: protocollo@comune.cartura.pd.it

TEL. 049 9555556
FAX 049 9555571
pec: protocollo@cert.comune.cartura.pd.it

VERBALE n° 6 del 11/03/2023

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2023 di
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 09/03/2023 avente ad oggetto:
“*Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011*”,

TENUTO CONTO che:

1. l’art.3, comma 4 del D.Lgs 118/2011 prevede che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*;

2. il principio contabile 4.2, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 9.1 prevede che *“il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”*;

PRESO ATTO che:

1. i responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al servizio finanziario;
2. il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario;

VISTA la richiamata proposta deliberativa e i sotto elencati documenti allegati, su cui l’organo di revisione ha proceduto alla verifica secondo la tecnica del campionamento col criterio di significatività finanziaria:

- A1 -Residui Attivi da Riportare, provenienti sia dalla competenza sia dai residui;
- A2-Residui Passivi da Riportare, provenienti sia dalla competenza sia dai residui;
- B1 – Residui Attivi Cancellati e adeguamento entrate;
- B2 - Residui Passivi Cancellati;
- C – Prospetto di composizione FPV al 31.12.2022;

VISTO l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera o), n. 1 del D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012 che prescrive, tra le altre funzioni dell’organo di revisione il rilascio di pareri obbligatori in materia di *“proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili”*;

CONSIDERATO che trattasi di riaccertamento eseguito secondo le nuove disposizioni contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 126/2014 e che le variazioni operate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con D. Lgs. N 267/2000;

TENUTO CONTO conto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito al provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 in conformità all'articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", redatto in conformità di legge e nel rispetto della normativa contabile.

Cartura, 11/03/2023

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Antonio Saccardo